



**DECRETO N.**

**000018**

**del**

**13/11/2020**

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PIANO CONTENENTE MISURE ATTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 VALIDO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' MATTINA A TAVERNELLE, DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI' MATTINA A LIPPO, DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' MATTINA A LONGARA E DEL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI DEL SABATO MATTINA A CALDERARA DI RENO**

#### **IL SINDACO**

Preso atto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a carattere mondiale e in crescita anche sul territorio nazionale, regionale e comunale.

#### VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID –19), convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;
- il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regione la facoltà di introdurre misure "restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";
- il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare



l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,

recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;

- il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;

- le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020;

#### **RICHIAMATI:**

- il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.;

- la Legge Regionale n. 12 del 25/06/1999 e s.m.i.;

- il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- l'Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativa ad “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

- il protocollo regionale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 in relazione alla sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia Romagna, redatto in data 8/05/2020 ed emanato in data 15/05/2020;

- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12 novembre 2020 ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19, che dispone, tra l'altro, il divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano di sicurezza, consegnato ai commercianti, che preveda le condizioni minimali espresse al punto a4. della suddetta ordinanza;

**VERIFICATO CHE** l'attuale andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio richiede l'applicazione di ulteriori misure di contenimento e mitigazione del rischio di diffusione del contagio;

**RITENUTO** che le misure definite nell'ordinanza regionale di cui sopra rivestano un carattere di assoluta urgenza e di primaria importanza nella logica dello svolgimento in sicurezza delle attività del commercio su aree pubbliche in Emilia – Romagna;



TENUTO CONTO CHE, nel rispetto delle sopracitate disposizioni normative, i mercati settimanali nonchè quelli agricoli, costituiscono uno strumento di approvvigionamento anche a prezzi competitivi ed una significativa sopravvivenza economica ed imprenditoriale per gli operatori del settore;

VERIFICATO CHE nei mercati settimanali a Tavernelle, Lippo e Longara e nel mercato degli agricoltori a Calderara di Reno, può essere continuato l'esercizio dell'attività di commercio, apportando le adeguate modifiche e perimetrazione delle aree mercatali, come dagli atti allegati alla presente;

Visto l'art. 50 c. 5 del D.lgs 18/8/2000 n. 267

#### DECRETA

di approvare gli allegati Piani di sicurezza contenenti misure atte a contrastare la diffusione del virus COVID-19, relativi al mercato settimanale del martedì mattina a Tavernelle, del mercato settimanale del giovedì mattina a Lippo, del mercato settimanale del venerdì mattina a Longara ed al mercato degli agricoltori del sabato mattina a Calderara di Reno, **validi a decorrere dal 13 novembre 2020 e sino alla data del 03 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe in esecuzione ad ulteriori provvedimenti.**

Il presente provvedimento potrà essere oggetto di modifiche e/o revoca a seguito del variare dello scenario epidemiologico da COVID-19.

Di dare atto che la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge n. 19/2020.

#### DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, comma 1, del D.Lgs. 233/2013 ed inoltre che venga inviata copia all'Ufficio Territorio del Governo, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla PL di Terred'acqua, Azienda AUSL di Bologna – Dipartimento Sanità Pubblica e alla Regione Emilia Romagna, ai singoli operatori titolari di posteggio ed alle Associazioni di categoria anche mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Calderara di Reno.

Il Sindaco  
GIAMPIERO FALZONE

Documento firmato digitalmente e conservato agli atti ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale)





## ALLEGATO 1a

### PIANO DI VENDITA SU AREA PUBBLICA DEL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI DEL SABATO MATTINA A CALDERARA DI RENO

(Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12 novembre 2020)

#### MERCATO DEGLI AGRICOLTORI DEL SABATO MATTINA A CALDERARA DI RENO

##### **a) Accesso ed Uscita**

L'accesso dei venditori e degli avventori all'area avviene esclusivamente da Via Matteotti lato Poste, accesso "A" come da planimetria 1b allegata.

Al fine di evitare assembramenti, l'accesso è presidiato e regolamentato prevedendo l'ingresso all'area mercatale.

Parimenti è previsto un unico punto di deflusso pedonale (uscita), ubicato in Via Matteotti lato Banca Carisbo, accesso "B", come da planimetria 1b allegata, anch'esso presidiato costantemente ed in collegamento diretto con il presidio presente al varco d'ingresso.

All'interno dell'area mercatale è previsto il servizio di sorveglianza dinamica da parte di un congruo numero di operatori volontari, al fine di verificare il rispetto della distanza sociale minima e per prevenire assembramenti.

##### **b) Disposizione dei posteggi**

I posteggi sono posizionati in Piazza della Pace, come indicato in planimetria 1b allegata.

La distanza tra un posteggio e l'altro è stabilita in mt. 2.

Il numero massimo di banchi ammissibili al mercato, tenuto conto dell'area disponibile, è stabilito limitatamente al numero degli operatori titolari esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli come da planimetria.

##### **c) Assegnazione dei posteggi**

I posteggi sono assegnati ai venditori già concessionari di posteggio all'interno del mercato, solo in caso di assenza il posteggio sarà assegnato ad eventuali spuntisti ai sensi dell'art 7 del Regolamento Comunale per lo svolgimento del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli



## DISPOSIZIONI COMUNI

### a) Dispositivi di sicurezza individuali

L'accesso all'area mercatale sarà consentita esclusivamente agli avventori muniti di mascherina protettiva che garantisca copertura di naso e bocca. I venditori e, comunque ogni addetto alla vendita, dovranno indossare guanti monouso e mascherina protettiva che garantisca copertura di naso e bocca.

### b) Norme comportamentali

E' preferibile il pagamento elettronico della merce acquistata. Tra venditore e avventore deve essere rispettata la distanza interpersonale minima di mt. 1,00. La merce venduta non deve essere consegnata in mano al compratore, ma va appoggiata dal venditore sul banco e prelevata autonomamente dal compratore.

Gli alimenti venduti devono essere adeguatamente chiusi in sacchetto o altro sistema idoneo di protezione. Davanti ad ogni banco possono attendere, sempre nel rispetto della distanza minima interpersonale di mt. 1,00.

### c) Divieti

L'accesso all'area mercatale durante lo svolgimento del mercato è consentito esclusivamente a coloro che devono effettuare acquisti ai banchi presenti.

Si allega planimetria dell'area mercatale.

Il Sindaco  
GIAMPIERO FALZONE



**ALLEGATO 2a**

**PIANO DI VENDITA SU AREA PUBBLICA  
DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' MATTINA  
A LONGARA**

(Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12 novembre 2020)

**MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' MATTINA A LONGARA**

**a) Accesso ed Uscita**

L'accesso dei venditori e degli avventori all'area avviene esclusivamente da Via San Michele, parcheggio del cimitero, accesso "A" come da planimetria 2b allegata.

Al fine di evitare assembramenti, l'accesso è presidiato e regolamentato prevedendo l'ingresso all'area mercatale.

Parimenti è previsto un unico punto di deflusso pedonale (uscita), ubicato sempre in via San Michele, parcheggio del cimitero, accesso "B" come da planimetria 2b allegata, anch'esso presidiato costantemente ed in collegamento diretto con il presidio presente al varco d'ingresso.

All'interno dell'area mercatale è previsto il servizio di sorveglianza dinamica da parte di un congruo numero di operatori volontari, al fine di verificare il rispetto della distanza sociale minima e per prevenire assembramenti.

**b) Disposizione dei posteggi**

I posteggi sono posizionati in Via San Michele nel parcheggio del cimitero, come indicato in planimetria 2b allegata.

La distanza tra un posteggio e l'altro è stabilita in mt. 2.

Il numero massimo di banchi ammissibili al mercato, tenuto conto dell'area disponibile, è stabilito limitatamente al numero degli operatori titolari esercenti la vendita diretta dei prodotti come da planimetria.

**c) Assegnazione dei posteggi**

I posteggi sono assegnati ai venditori già concessionari di posteggio all'interno del mercato, solo in caso di assenza il posteggio sarà assegnato ad eventuali spuntisti ai sensi dell'art 11 del Regolamento Comunale dei Mercati.



## DISPOSIZIONI COMUNI

### a) Dispositivi di sicurezza individuali

L'accesso all'area mercatale sarà consentita esclusivamente agli avventori muniti di mascherina protettiva che garantisca copertura di naso e bocca. I venditori e, comunque ogni addetto alla vendita, dovranno indossare guanti monouso e mascherina protettiva che garantisca copertura di naso e bocca.

### b) Norme comportamentali

E' preferibile il pagamento elettronico della merce acquistata. Tra venditore e avventore deve essere rispettata la distanza interpersonale minima di mt. 1,00. La merce venduta non deve essere consegnata in mano al compratore, ma va appoggiata dal venditore sul banco e prelevata autonomamente dal compratore.

Gli alimenti venduti devono essere adeguatamente chiusi in sacchetto o altro sistema idoneo di protezione. Davanti ad ogni banco possono attendere, sempre nel rispetto della distanza minima interpersonale di mt. 1,00.

### c) Divieti

L'accesso all'area mercatale durante lo svolgimento del mercato è consentito esclusivamente a coloro che devono effettuare acquisti ai banchi presenti.

Si allega planimetria dell'area mercatale.

Il Sindaco  
GIAMPIERO FALZONE



**ALLEGATO 3a**

**PIANO DI VENDITA SU AREA PUBBLICA  
DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' MATTINA  
A TAVERNELLE**

(Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12 novembre 2020)

**MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' MATTINA A TAVERNELLE**

**a) Accesso ed Uscita**

L'accesso dei venditori e degli avventori all'area avviene esclusivamente da Via Ferrovie, accesso "A" come da planimetria 3b allegata.

Al fine di evitare assembramenti, l'accesso è presidiato e regolamentato prevedendo l'ingresso all'area mercatale.

Parimenti è previsto un unico punto di deflusso pedonale (uscita), ubicato sempre in via Ferrovie, accesso "B" come da planimetria 3b allegata, anch'esso presidiato costantemente ed in collegamento diretto con il presidio presente al varco d'ingresso.

All'interno dell'area mercatale è previsto il servizio di sorveglianza dinamica da parte di un congruo numero di operatori volontari, al fine di verificare il rispetto della distanza sociale minima e per prevenire assembramenti.

**b) Disposizione dei posteggi**

I posteggi sono posizionati in Via Ferrovie, come indicato in planimetria 3b allegata.

La distanza tra un posteggio e l'altro è stabilita in mt. 2.

Il numero massimo di banchi ammissibili al mercato, tenuto conto dell'area disponibile, è stabilito limitatamente al numero degli operatori titolari esercenti la vendita diretta dei prodotti come da planimetria.

**c) Assegnazione dei posteggi**

I posteggi sono assegnati ai venditori già concessionari di posteggio all'interno del mercato, solo in caso di assenza il posteggio sarà assegnato ad eventuali spuntisti ai sensi dell'art 11 del Regolamento Comunale dei Mercati.



## **DISPOSIZIONI COMUNI**

### **a) Dispositivi di sicurezza individuali**

L'accesso all'area mercatale sarà consentita esclusivamente ai compratori muniti di mascherina protettiva che garantisca copertura di naso e bocca. I venditori e, comunque ogni addetto alla vendita, dovranno indossare guanti monouso e mascherina protettiva che garantisca copertura di naso e bocca.

### **b) Norme comportamentali**

E' preferibile il pagamento elettronico della merce acquistata. Tra venditore e avventore deve essere rispettata la distanza interpersonale minima di mt. 1,00. La merce venduta non deve essere consegnata in mano al compratore, ma va appoggiata dal venditore sul banco e prelevata autonomamente dal compratore.

Gli alimenti venduti devono essere adeguatamente chiusi in sacchetto o altro sistema idoneo di protezione. Davanti ad ogni banco possono attendere, sempre nel rispetto della distanza minima interpersonale di mt. 1,00.

### **c) Divieti**

L'accesso all'area mercatale durante lo svolgimento del mercato è consentito esclusivamente a coloro che devono effettuare acquisti ai banchi presenti.

Si allega planimetria dell'area mercatale.

Il Sindaco  
GIAMPIERO FALZONE



**ALLEGATO 4a**

**PIANO DI VENDITA SU AREA PUBBLICA  
DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ MATTINA  
A LIPPO**

(Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12 novembre 2020)

**MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ MATTINA A LIPPO**

**a) Accesso ed Uscita**

L'accesso dei venditori e degli avventori all'area avviene esclusivamente da Via Castaldini, accesso "A" come da planimetria 4b allegata.

Al fine di evitare assembramenti, l'accesso è presidiato e regolamentato prevedendo l'ingresso all'area mercatale.

Parimenti è previsto un unico punto di deflusso pedonale (uscita), ubicato sempre in via Castaldini, accesso "B" come da planimetria 4b allegata, anch'esso presidiato costantemente ed in collegamento diretto con il presidio presente al varco d'ingresso.

All'interno dell'area mercatale è previsto il servizio di sorveglianza dinamica da parte di un congruo numero di operatori volontari, al fine di verificare il rispetto della distanza sociale minima e per prevenire assembramenti.

**b) Disposizione dei posteggi**

I posteggi sono posizionati in Via Castaldini, come indicato in planimetria 4b allegata.

La distanza tra un posteggio e l'altro è stabilita in mt. 2.

Il numero massimo di banchi ammissibili al mercato, tenuto conto dell'area disponibile, è stabilito limitatamente al numero degli operatori titolari esercenti la vendita diretta dei prodotti come da planimetria.

**c) Assegnazione dei posteggi**

I posteggi sono assegnati ai venditori già concessionari di posteggio all'interno del mercato, solo in caso di assenza il posteggio sarà assegnato ad eventuali spuntisti.



## DISPOSIZIONI COMUNI

### a) Dispositivi di sicurezza individuali

L'accesso all'area mercatale sarà consentita esclusivamente agli avventori muniti di mascherina protettiva che garantisca copertura di naso e bocca. I venditori e, comunque ogni addetto alla vendita, dovranno indossare guanti monouso e mascherina protettiva che garantisca copertura di naso e bocca.

### b) Norme comportamentali

E' preferibile il pagamento elettronico della merce acquistata. Tra venditore e avventore deve essere rispettata la distanza interpersonale minima di mt. 1,00. La merce venduta non deve essere consegnata in mano al compratore, ma va appoggiata dal venditore sul banco e prelevata autonomamente dal compratore.

Gli alimenti venduti devono essere adeguatamente chiusi in sacchetto o altro sistema idoneo di protezione. Davanti ad ogni banco possono attendere, sempre nel rispetto della distanza minima interpersonale di mt. 1,00.

### c) Divieti

L'accesso all'area mercatale durante lo svolgimento del mercato è consentito esclusivamente a coloro che devono effettuare acquisti ai banchi presenti.

Si allega planimetria dell'area mercatale.

Il Sindaco  
GIAMPIERO FALZONE

# MERCATO CONTADINO - PLANIMETRIA 1b

Entrata  
Ampliificare

A

Via 1° Maggio

Poliambulatorio  
Maria Montessori  
H

Piazza della Pace

Via Giacomo Matteotti

Piazza della Pace


USCITA

B

colonnina elettrica


Scala 1/100

Carisbo S.P.A.



# MERCATO DI LIRO - PLANIMETRA 4b

**ENTRATA** V. GIOVANNI XVIII



**USCITA**  
V. CROCETTA

Dati cartografici ©2020, Dati cartografici ©2020 10 m

# MERCATO LONGARA - PLANIMETRIA 2b



# MERCATO DI TAVERNELE - PLANIMETRIA 3b

